

The logo for DiaSorin, featuring the company name in a white serif font centered within a solid dark blue square.

DiaSorin

**Procedura per le Operazioni
con Parti Correlate**

Sommario

1. Premessa	3
2. Definizioni e riferimenti	3
2.1 Definizione di “parti correlate”	3
2.2 Definizione di “operazione”	3
2.3 Definizione di “amministratori indipendenti”, di “amministratori non correlati” e di “amministratori coinvolti nell’operazione”	4
3. Approvazione, diffusione e pubblicazione della procedura	4
3.1 Approvazione e modifiche della Procedura	4
3.2 Diffusione, entrata in vigore e pubblicazione della Procedura	4
4. Individuazione delle operazioni con parti correlate	5
5. Principi generali per l’approvazione di operazioni con parti correlate ..	6
6. Procedura per le operazioni con parti correlate	7
6.1 Operazioni di minore rilevanza che non rientrano nella competenza dell’assemblea.....	7
6.2 Operazioni di maggiore rilevanza che non rientrano nella competenza dell’assemblea.....	9
6.3 Operazioni di competenza assembleare	9
7. Operazioni effettuate per il tramite di controllate	9
8. Procedura per delibere quadro	10
9. Casi di esenzione ex artt. 13 e 14 del Regolamento	10
9.1. Operazioni di importo esiguo	11
9.2 Deliberazioni in materia di remunerazione	11
9.2.1 Piani di compenso basati su strumenti finanziari <i>ex art. 114-bis</i> del TUF	11
9.2.2 Deliberazioni in materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche e di altri dirigenti con responsabilità strategiche	11
9.3 Operazioni ordinarie concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o <i>standard</i>	12
9.3.1 Identificazione delle operazioni ordinarie a condizioni di mercato o <i>standard</i>	12
9.3.2 Disciplina applicabile.....	12
9.4 Operazioni con e tra Controllate e/o società collegate.....	13
9.5 Operazioni rivolte a tutti gli azionisti a parità di condizioni.....	13
10. Informativa sulle operazioni con parti correlate	14
10.1 Informativa interna sulle operazioni con parti correlate	14
10.2 Informativa al pubblico sulle operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza	14
10.3 Informativa periodica.....	15
10.4 Operazioni con parti correlate e comunicazioni al pubblico ai sensi dell’art. 17 MAR	15

1. Premessa

La presente procedura (la “**Procedura**”) disciplina le modalità di approvazione e di esecuzione delle operazioni concluse da DiaSorin S.p.A. (“**DiaSorin**” o la “**Società**”) con parti correlate (come *infra* definite), ai sensi del Regolamento “Operazioni con Parti Correlate”, adottato da Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 (come successivamente modificato e integrato), in attuazione dell’art. 2391-*bis* del codice civile e degli artt. 113-*ter*, 114, 115 e 154-*ter* del Decreto Legislativo 14 febbraio 1998 n. 58 (“**TUF**”), recante principi e regole ai quali gli organi di amministrazione delle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio dovranno attenersi “*al fine di assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate realizzate direttamente o per il tramite di società controllate*” (il “**Regolamento**”). La presente Procedura è stata da ultimo aggiornata dal Consiglio di Amministrazione di DiaSorin in data 14 maggio 2021, previo parere favorevole del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate (come definito al successivo paragrafo 5), al fine di adeguarne le previsioni al Regolamento come modificato dalla Delibera Consob del 10 dicembre 2020, n. 21624, che recepisce, a livello di normativa secondaria, i contenuti della Direttiva (UE) 2017/828, c.d. “*Shareholders’ Right Directive II*” (la “**SHRD**”), che modifica la Direttiva 2007/36/CE per quanto riguarda l’incoraggiamento dell’impegno a lungo termine degli azionisti.

Il Consiglio di Amministrazione, gli Organi Delegati e le Funzioni aziendali interessate di DiaSorin applicano i principi e le regole fissati dalla Procedura anche sulla base delle indicazioni di cui alla Comunicazione Consob n. DEM/10078683, pubblicata in data 24 settembre 2010, contenente “*Indicazioni e orientamenti per l’applicazione del Regolamento sulle operazioni con parti correlate adottato con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 come successivamente modificato*” (la “**Comunicazione Applicativa**”).

La presente Procedura vale come istruzione impartita da DiaSorin alle Controllate (come *infra* definite) ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 114, comma 2, del TUF.

2. Definizioni e riferimenti

2.1 Definizione di “parti correlate”

Ai fini della presente Procedura, per “parti correlate” si intendono i soggetti definiti come tali dai principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all’art. 6 del Regolamento (CE) n. 1606/2002¹

La Funzione Affari Legali e Societari predispone, aggiorna e mette a disposizione degli Amministratori e delle principali Funzioni aziendali di DiaSorin, delle società italiane ed estere, controllate da DiaSorin ai sensi dell’art. 93 TUF o comunque sottoposte all’attività di direzione e coordinamento (le “**Controllate**”), dei soggetti che esercitano, direttamente o indirettamente il controllo su DiaSorin e delle società collegate a DiaSorin ai sensi dell’Appendice al Regolamento, un elenco delle parti correlate alla Società (l’“**Elenco Parti Correlate**”).

Ai fini della tenuta e dell’aggiornamento dell’Elenco Parti Correlate, la Funzione Affari Legali e Societari invia ai soggetti interessati (tra cui i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale e gli altri “dirigenti con responsabilità strategiche” di DiaSorin e delle società che esercitano il controllo sulla stessa), con cadenza indicativamente annuale, il modello di questionario riportato nell’Allegato II alla presente Procedura. Questi ultimi compilano, sottoscrivono e restituiscono alla Funzione Affari Legali e Societari medesima il questionario e comunicano tempestivamente alla stessa, mediante trasmissione di una versione aggiornata del predetto questionario, le variazioni intervenute in relazione alle informazioni ivi contenute.

2.2 Definizione di “operazione”

¹ Si rinvia all’Allegato I della presente Procedura per la definizione di “Parti Correlate”, quale riportata nell’estratto dei principi contabili internazionali costituente Appendice al Regolamento. Allo stesso Allegato I si rinvia per le nozioni di “controllo”, “controllo congiunto”, “influenza notevole”, “stretti familiari”, “dirigenti con responsabilità strategiche” ai fini della presente Procedura.

Ai fini della Procedura, per "operazioni con parti correlate" si intendono le operazioni definite come tali dai principi contabili internazionali adottati secondo la procedura dell'art. 6 del Regolamento (CE) n. 1606/2002², ivi comprese, a titolo esemplificativo, come indicato nel Regolamento e nella Comunicazione Applicativa: (i) le fusioni che coinvolgano DiaSorin e una parte correlata; (ii) le scissioni per incorporazione con una parte correlata; (iii) le scissioni in senso stretto non proporzionali; (iv) le scissioni di cui sia beneficiaria una parte correlata; (v) gli aumenti di capitale di DiaSorin con esclusione del diritto di opzione a favore di una parte correlata.

Sono altresì disciplinate dalla Procedura le operazioni che, per quanto compiute da Controllate, siano riconducibili a DiaSorin medesima in forza di un esame preventivo o di un'approvazione da parte di quest'ultima, secondo quanto indicato nel Paragrafo 7 della Comunicazione Applicativa.

2.3 Definizione di “amministratori indipendenti”, di “amministratori non correlati” e di “amministratori coinvolti nell’operazione”

Ai fini della Procedura:

- per “amministratori indipendenti” si intendono quelli riconosciuti come tali dalla Società in applicazione della disciplina normativa e regolamentare *pro tempore* vigente (ivi inclusi i principi e le raccomandazioni del Codice di Corporate Governance approvato dal Comitato per la Corporate Governance cui DiaSorin aderisce);
- per “amministratori non correlati”, si intendono gli amministratori diversi dalla controparte di una determinata operazione e dalle parti correlate della controparte.
- per “amministratori coinvolti nell’operazione”, si intendono gli amministratori che abbiano nell’operazione un interesse, per conto proprio o di terzi, in conflitto con quello di DiaSorin.

3. Approvazione, diffusione e pubblicazione della procedura

3.1 Approvazione e modifiche della Procedura

La Procedura e le relative modifiche sono approvate dal Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole di un Comitato composto esclusivamente da tre amministratori indipendenti.

A tal fine, il Comitato si riunisce in tempo utile in vista della riunione del Consiglio di Amministrazione chiamata a deliberare l’approvazione della Procedura o delle modifiche ad essa inerenti. Alla riunione è invitato un membro del Collegio Sindacale e partecipa il responsabile della Funzione Affari Legali e Societari. Il parere è allegato al verbale della riunione del Comitato.

Il parere del Comitato viene quindi trasmesso al Consiglio di Amministrazione un giorno prima della riunione ovvero comunque in tempo utile prima della deliberazione.

Qualora non siano in carica almeno tre amministratori indipendenti, le delibere sulla Procedura o le relative modifiche sono approvate previo parere favorevole degli amministratori indipendenti in carica o, in loro assenza, previo parere non vincolante di un esperto indipendente nominato dal Consiglio di Amministrazione. Anche in tal caso, il parere è trasmesso al Consiglio di Amministrazione un giorno prima della riunione ovvero comunque in tempo utile prima della deliberazione.

Il Consiglio di Amministrazione valuta, anche per il tramite degli Organi Delegati, almeno ogni tre anni, se procedere ad una revisione della Procedura, tenendo conto, tra l’altro, di eventuali variazioni legislative e regolamentari, delle modifiche eventualmente intervenute negli assetti proprietari, nonché dell’efficacia della stessa nella prassi applicativa.

3.2 Diffusione, entrata in vigore e pubblicazione della Procedura

La Funzione Affari Legali e Societari della Società trasmette la Procedura, unitamente all’Elenco Parti Correlate, agli Amministratori, ai Sindaci, ai dirigenti con responsabilità strategiche e alle principali Funzioni aziendali di DiaSorin, ivi compresi il Dirigente preposto alla redazione dei

² Si rinvia all’Allegato I della presente Procedura per la definizione di “Operazioni con Parti Correlate”, quale riportata nell’estratto dei principi contabili internazionali costituente Appendice al Regolamento.

documenti contabili *ex art. 154-bis* del TUF. La Procedura è altresì trasmessa, a cura della Funzione Affari Legali e Societari, agli Amministratori e alle principali Funzioni aziendali delle Controllate, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 114, comma 2, TUF.

Le Controllate prendono atto della Procedura, impegnandosi ad adempiere a tutti gli obblighi ivi previsti e a trasmettere la stessa alle società sulle quali esercitano il controllo ai sensi dell'art. 93 del TUF.

La Procedura è originariamente entrata in vigore il 1° gennaio 2011 e le relative modifiche trovano applicazione a far data dall'approvazione delle stesse da parte del Consiglio di Amministrazione; la medesima Procedura è pubblicata senza indugio, dopo la relativa approvazione ed in seguito ad ogni successiva modifica da parte del Consiglio di Amministrazione, sul sito *internet* della Società, e, anche mediante riferimento al sito medesimo, nella relazione annuale sulla gestione, ai sensi dell'art. 2391-*bis* del codice civile.

4. Individuazione delle operazioni con parti correlate

I soggetti che, per conto della Società o delle Controllate, sono competenti in relazione all'approvazione e/o esecuzione di una determinata operazione, prima di avviarne le trattative, accertano se la controparte dell'operazione medesima sia una parte correlata, facendo riferimento, tra l'altro, all'Elenco Parti Correlate ed avvalendosi del supporto della Funzione Affari Legali e Societari della Società. Nel caso di positivo riscontro, comunicano tempestivamente a quest'ultima l'intenzione di avviare le trattative per l'effettuazione dell'operazione, indicando:

- (i) la parte correlata controparte dell'operazione e la natura della correlazione;
- (ii) la tipologia ed oggetto dell'operazione;
- (iii) le motivazioni sottese all'operazione e gli eventuali rischi che potrebbero derivare dalla sua realizzazione;
- (iv) le condizioni economiche dell'operazione, ivi compreso il controvalore stimato dell'operazione medesima, ovvero se si tratta di acquisizione o cessione di partecipazioni, aziende o rami d'azienda, il totale delle attività e delle passività dell'entità oggetto dell'operazione;
- (v) la tempistica prevista;
- (vi) le eventuali altre operazioni concluse con la stessa parte correlata o con soggetti ad essa correlati.

Ricevuta la comunicazione di cui sopra e verificata la sussistenza del rapporto di correlazione con la controparte dell'operazione, la Funzione Affari Legali e Societari valuta tempestivamente se:

- (a) l'operazione sia di minore rilevanza ai sensi del Regolamento e quindi debba essere applicata la procedura di cui al successivo paragrafo 6.1;
- (b) l'operazione sia di maggiore rilevanza ai sensi del successivo paragrafo 10.2 (tenendo conto anche delle operazioni cumulate) e quindi debba essere applicata la procedura di cui al successivo paragrafo 6.2;
- (c) sia applicabile uno o più dei casi di esenzione di cui al successivo paragrafo 9.

La Funzione Affari Legali e Societari accerta altresì se l'operazione sia *price sensitive* e se vadano eventualmente attivate la "*Procedura per la gestione interna delle Informazioni Rilevanti e delle Informazioni Privilegiate e la comunicazione al pubblico di Informazioni Privilegiate*" e la "*Procedura per la gestione del registro delle persone che hanno accesso a Informazioni Rilevanti e a Informazioni Privilegiate*" adottate dalla Società.

Nei casi *sub* (a) e (b) che precede, la Funzione Affari Legali e Societari avvia, a seconda del caso, la procedura di cui al successivo paragrafo 6.1 o 6.2.

Nel caso *sub* (c) che precede, la Funzione Affari Legali e Societari provvede a descrivere nell'Archivio delle Operazioni con Parti Correlate (come nel seguito definito) le attività di verifica effettuate, nonché a porre in essere gli adempimenti eventualmente necessari ai sensi del successivo paragrafo 9 o a dare istruzioni in tal senso ad altre Funzioni aziendali.

Il Responsabile della Funzione Affari Legali e Societari, con il supporto della Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo della Società, predispone e conserva un archivio (l'“**Archivio delle Operazioni con Parti Correlate**”):

- delle operazioni con parti correlate, effettuate anche per il tramite di Controllate, approvate ai sensi del successivo paragrafo 6 (ivi comprese quelle oggetto di delibere quadro ai sensi del successivo paragrafo 8); nonché
- delle operazioni con parti correlate, effettuate anche per il tramite di Controllate, rientranti in uno dei casi di esenzione di cui al successivo paragrafo 9.

5. Principi generali per l'approvazione di operazioni con parti correlate

Le operazioni con parti correlate rispettano criteri di trasparenza e correttezza sostanziale e procedurale e sono poste in essere nell'esclusivo interesse di DiaSorin.

Come illustrato al successivo paragrafo 6, le operazioni con parti correlate, siano esse di minore o di maggiore rilevanza, sono approvate mediante il coinvolgimento di un Comitato, nominato dal Consiglio di Amministrazione e composto esclusivamente da tre amministratori indipendenti, i quali, con riferimento a ciascuna operazione, devono altresì essere amministratori non correlati (il “**Comitato per le Operazioni con Parti Correlate**”).

Il Consiglio di Amministrazione nomina il Presidente del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate. Il funzionamento, le modalità di adozione delle decisioni e la determinazione delle maggioranze in seno al Comitato sono i medesimi previsti dallo statuto sociale per le decisioni del Consiglio di Amministrazione della Società.

Sono riservate in ogni caso alla competenza del Consiglio di Amministrazione: (i) ogni deliberazione in merito alle operazioni di minore rilevanza effettuate a condizioni non di mercato; (ii) nonché ogni deliberazione in merito alle operazioni di maggiore rilevanza individuate ai sensi del successivo paragrafo 10.2 della Procedura.

Qualora la Società, anche per il tramite delle Controllate, effettui un'operazione con parti correlate rilevante ai sensi del Regolamento, la Funzione Affari Legali e Societari conserva la documentazione a supporto delle operazioni eseguite, dalla quale devono risultare, tra l'altro, le caratteristiche dell'operazione, la natura della correlazione e l'indicazione della parte correlata, l'interesse della società all'operazione e le modalità di determinazione delle condizioni economiche dell'operazione (ivi comprese le valutazioni sulla congruità dello stesso rispetto ai valori di mercato per operazioni simili).

Ove lo richiedano la natura, l'entità e le caratteristiche dell'operazione, il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate ha la facoltà di farsi assistere, a spese della Società, da esperti indipendenti di propria scelta ai fini delle valutazioni di propria competenza, a titolo esemplificativo in relazione ai profili finanziari, legali o tecnici, attraverso l'acquisizione di apposite perizie e/o di *fairness* e/o *legal opinion* e ciò al fine di evitare che per l'operazione siano pattuite condizioni diverse da quelle che sarebbero state verosimilmente negoziate tra parti non correlate. A tal fine, il medesimo Comitato potrà indicare al Consiglio di Amministrazione della Società l'esperto o gli esperti da nominare per il compimento dell'operazione e l'incarico dovrà prevedere espressamente che l'esperto o gli esperti assista/assistano specificamente il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate nello svolgimento delle sue funzioni.

L'incarico di esperto indipendente non può essere affidato a soggetti che siano controparti dell'operazione o Parti Correlate di DiaSorin o della controparte dell'operazione.

L'esperto selezionato dovrà dichiarare la propria indipendenza all'atto della nomina, motivando le ragioni per le quali eventuali relazioni economiche, patrimoniali e/o finanziarie indicate nel paragrafo 2.4 dell'Allegato 4 al Regolamento non rilevino ai fini del giudizio sull'indipendenza. Lo stesso Comitato per le Operazioni con Parti Correlate verifica preventivamente l'indipendenza degli esperti tenendo conto (ove esistenti) delle predette relazioni quali indicate nel paragrafo 2.4 dell'Allegato 4 al Regolamento.

Le perizie e/o *fairness* e/o *legal opinion* vengono trasmesse al Comitato per le Operazioni con Parti Correlate (ovvero, a seconda dei casi, ai soggetti che sostituiscono il Comitato) nei giorni precedenti la riunione del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate medesimo, con congruo anticipo rispetto alla stessa.

Gli amministratori che hanno un interesse nell'operazione devono informare tempestivamente e in modo esauriente il Consiglio di Amministrazione sull'esistenza dell'interesse e sulle sue circostanze, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 2391 del codice civile, valutando, caso per caso, l'opportunità di allontanarsi dalla riunione consiliare al momento della deliberazione. Se si tratta di Amministratore Delegato, il medesimo si astiene dal compiere l'operazione, investendo della stessa il Consiglio di Amministrazione, in forza del disposto dell'art. 2391, comma 1, del codice civile.

Il Consiglio di Amministrazione valuta la decisione più opportuna per l'ipotesi in cui l'allontanamento al momento della deliberazione di amministratori portatori di un interesse per conto proprio o di terzi possa essere considerato pregiudizievole al permanere del necessario *quorum* costitutivo.

In ogni caso gli amministratori coinvolti nell'operazione si astengono dalla votazione sulla stessa.

6. Procedura per le operazioni con parti correlate

6.1 Operazioni di minore rilevanza che non rientrano nella competenza dell'assemblea

Fermo restando la competenza del Consiglio di Amministrazione per le operazioni indicate al precedente paragrafo 5, le operazioni con parti correlate di minore rilevanza che non siano di competenza assembleare sono approvate dal soggetto competente per la relativa l'approvazione e/o l'esecuzione secondo le regole di *governance* della Società, previo motivato parere non vincolante del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate.

A tal fine, riscontrata la rilevanza dell'operazione ai sensi del Regolamento secondo quanto indicato al precedente paragrafo 4, il Responsabile della Funzione Affari Legali e Societari ne dà tempestiva comunicazione al soggetto competente per l'approvazione e/o l'esecuzione; quest'ultimo, accertata la fattibilità dell'operazione, per il tramite del Responsabile della Funzione Affari Legali e Societari, informa senza indugio, mediante comunicazione scritta, i componenti del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate affinché gli stessi dichiarino per iscritto l'assenza di rapporti di correlazione rispetto alla specifica operazione (anche, eventualmente, in relazione alla controparte della Controllata)³.

L'informativa da rendere al Comitato per le Operazioni con Parti Correlate ha ad oggetto informazioni complete, adeguate ed aggiornate sull'operazione, e in particolare, deve contenere l'indicazione della controparte, dell'oggetto e delle condizioni economiche dell'operazione, degli interessi e delle motivazioni sottostanti l'operazione, nonché degli eventuali elementi di criticità e degli eventuali rischi che potrebbero derivare dalla sua realizzazione.

Qualora non siano presenti tre amministratori indipendenti, ovvero laddove uno o più componenti del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate si dichiarino correlati con riferimento alla specifica operazione, a tutela della correttezza sostanziale dell'operazione, il motivato parere dovrà essere rilasciato, dall'amministratore indipendente o dagli amministratori indipendenti non correlati eventualmente presenti o, in loro assenza, dal Collegio Sindacale. Qualora il Consiglio di Amministrazione ricorra al parere del Collegio Sindacale, i componenti del

³ Resta inteso che, ai fini della valutazione della composizione del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate con riguardo ad una specifica operazione, l'amministratore indipendente che sia qualificabile come amministratore coinvolto nell'operazione è equiparato all'amministratore correlato.

Collegio medesimo, ove abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, nell'operazione, ne danno notizia agli altri Sindaci, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata⁴.

Si applicano i principi generali illustrati al precedente paragrafo 5, anche con riferimento agli incarichi ad esperti indipendenti.

Il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate si riunisce in tempo utile in vista della data prevista per l'approvazione e/ esecuzione dell'operazione. Alla riunione, alla quale è invitato un membro del Collegio Sindacale e il Responsabile della Funzione Affari Legali e Societari, partecipano, se richiesti, l'Amministratore Delegato, altri Consiglieri esecutivi o dirigenti muniti di delega (ivi compresi i dirigenti incaricati della conduzione delle trattative o dell'istruttoria) di DiaSorin o delle Controllate, nonché altri eventuali soggetti indicati dal Comitato per le Operazioni con Parti Correlate.

Il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, nel formulare il proprio parere, svolge anche considerazioni di merito sull'interesse di DiaSorin al compimento dell'operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni.

Il parere, con indicazione delle eventuali condizioni cui è subordinata l'effettuazione dell'operazione, deve essere reso, salvo comprovate ragioni, entro i tre giorni precedenti la data prevista per l'approvazione e/o l'esecuzione dell'operazione, unitamente alle eventuali perizie e/o *fairness* e/o *legal opinion* richieste e a tutte le informazioni trasmesse al Comitato per le Operazioni con Parti Correlate. Il parere è allegato al verbale della riunione del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate chiamato a esprimersi sull'operazione.

Tutte le informazioni trasmesse al Comitato per le Operazioni con Parti Correlate e le osservazioni da questo formulate, unitamente all'ulteriore documentazione relativa all'operazione, sono messe tempestivamente a disposizione dell'organo competente ad approvare l'operazione.

Nel corso dell'eventuale riunione del Consiglio di Amministrazione chiamata ad approvare l'operazione, un membro del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate a ciò delegato illustra al Consiglio il motivato parere del Comitato medesimo.

Il verbale della deliberazione di approvazione (del Consiglio di Amministrazione o di altro eventuale organo collegiale interno), ove redatto, riporta adeguata motivazione in merito all'interesse della Società al compimento dell'operazione e alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni, nonché evidenza degli elementi principali del parere redatto dal Comitato per le Operazioni con Parti Correlate ovvero, a seconda dei casi, dall'amministratore indipendente o dagli amministratori indipendenti non correlati eventualmente presenti o dal Collegio Sindacale. Qualora l'approvazione dell'operazione con parti correlate rientri nella competenza di amministratori esecutivi o dirigenti muniti di delega, le motivazioni relative all'interesse della Società al compimento delle operazioni e alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni, nonché l'illustrazione degli elementi principali del parere sono forniti al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale, nel corso della prima riunione utile.

Fermo quanto previsto dall'art. 17 del Regolamento (UE) n. 596/2014 (*Market Abuse Regulation*, "**MAR**"), nel caso di una o più operazioni approvate pur in presenza di un parere negativo espresso dal Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, il Consiglio di Amministrazione, con il supporto della Funzione Affari Legali e Societari e delle Funzioni aziendali coinvolte nelle operazioni, predispongono e mettono a disposizione del pubblico entro quindici giorni dalla chiusura di ciascun trimestre dell'esercizio presso la sede sociale e con le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Capo I, del Regolamento Consob 11971/99 ("**Regolamento Emittenti**"), un

⁴ Nel caso in cui siano presenti profili di correlazione con riferimento ai componenti del Collegio Sindacale che precludano l'espressione del parere da parte dell'organo di controllo, il Consiglio di Amministrazione farà ricorso, per l'espressione del parere, al coinvolgimento di un esperto indipendente quale presidio equivalente a tutela della correttezza sostanziale dell'operazione (applicandosi i principi di cui al precedente paragrafo 5 per il conferimento dell'incarico e la verifica dei requisiti di indipendenza del predetto esperto).

Resta inteso che, qualora, rispetto ad una specifica operazione con parti correlate, sia necessario fare ricorso ai presidi equivalenti, ogni riferimento al Comitato per le Operazioni con Parti Correlate contenuto nella presente Procedura va inteso come riferito al Collegio Sindacale o all'esperto indipendente, a seconda del caso.

documento contenente l'indicazione della controparte, dell'oggetto e del corrispettivo di tali operazioni nonché delle ragioni per le quali si è ritenuto di non condividere tale parere. Nel medesimo termine il parere è messo a disposizione del pubblico in allegato al documento di cui sopra o sul sito *internet* della Società www.diasoringroup.com.

6.2 Operazioni di maggiore rilevanza che non rientrano nella competenza dell'assemblea

Il Consiglio di Amministrazione è competente in via esclusiva per l'approvazione delle operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate – individuate ai sensi del successivo paragrafo 10.2 della Procedura – che non siano di competenza assembleare e delibera sulle medesime previo motivato parere favorevole vincolante del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate sull'interesse della Società al compimento dell'operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni.

La Funzione Affari Legali e Societari assicura che il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate (o uno o più componenti dallo stesso delegati) sia coinvolto tempestivamente nella fase delle trattative ed in quella dell'istruttoria, attraverso la ricezione di un flusso informativo completo e aggiornato sullo stato di avanzamento dell'operazione e, ove necessario, mediante una dettagliata relazione e con la facoltà di richiedere informazioni e di formulare osservazioni agli organi delegati ed ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative o dell'istruttoria.

A tal fine, riscontrata la rilevanza dell'operazione ai sensi del Regolamento secondo quanto indicato al precedente paragrafo 4, la Funzione Affari Legali e Societari informa tempestivamente la Funzione aziendale competente della rilevanza dell'operazione ai sensi del Regolamento; quest'ultima, valutata positivamente la fattibilità dell'operazione, in caso di riscontro positivo informa senza indugio, mediante comunicazione scritta, la Funzione Affari Legali e Societari che a sua volta informa senza indugio i componenti del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate affinché gli stessi dichiarino per iscritto l'assenza di rapporti di correlazione rispetto alla specifica operazione.

Il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate avvia tutte le attività necessarie ed opportune al fine di partecipare alla fase istruttoria e delle trattative.

Si applicano i principi generali illustrati al precedente paragrafo 5, anche con riferimento agli incarichi ad esperti indipendenti, nonché le previsioni del precedente paragrafo 6.1.

In difetto di un motivato parere favorevole del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, il Consiglio di Amministrazione non potrà deliberare di dar corso all'Operazione.

6.3 Operazioni di competenza assembleare

Quando un'operazione di minore rilevanza sia di competenza dell'Assemblea o debba essere da questa autorizzata (operazioni di competenza assembleare per disposizione di legge ovvero operazioni che devono essere autorizzate dall'assemblea per previsione statutaria), per la fase istruttoria e la fase di approvazione della proposta di deliberazione, da parte del Consiglio di Amministrazione, da sottoporre all'Assemblea, si applicano, *mutatis mutandis*, le disposizioni del precedente paragrafo 6.1.

Quando un'operazione di maggiore rilevanza sia di competenza dell'assemblea o debba essere da questa autorizzata, per la fase delle trattative, dell'istruttoria e di approvazione della proposta di deliberazione, da parte del Consiglio di Amministrazione, da sottoporre all'Assemblea, si applicano, *mutatis mutandis*, le disposizioni del precedente paragrafo 6.2., ivi inclusa l'impossibilità di dar corso all'Operazione qualora il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate non abbia espresso parere favorevole.

7. Operazioni effettuate per il tramite di controllate

Qualora il Consiglio di Amministrazione di DiaSorin (o gli organi delegati od altri dirigenti aziendali) esaminino e/o approvino operazioni con parti correlate effettuate da Controllate, il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate (ovvero, a seconda dei casi, il/i soggetto/i che lo

sostituiscono), il Collegio Sindacale e il Consiglio di Amministrazione di DiaSorin ricevono con congruo anticipo informazioni adeguate e complete sull'operazione e, in particolare, sulla natura della correlazione (con indicazione della parte correlata), sull'oggetto, sulle condizioni economiche e sulla tempistica dell'operazione, nonché sugli interessi e sulle motivazioni sottostanti l'operazione.

L'operazione è approvata e/o eseguita dal competente soggetto delle Controllate previo motivato parere del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate di DiaSorin (ovvero, a seconda dei casi, il/i soggetto/i che lo sostituiscono), parere che deve essere reso, salvo comprovate ragioni, entro i tre giorni precedenti la data di approvazione dell'operazione. Si applicano i principi generali illustrati al precedente paragrafo 5, anche con riferimento al conferimento degli incarichi ad esperti indipendenti. Tutte le informazioni trasmesse al Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, unitamente all'ulteriore documentazione relativa all'operazione, sono messe tempestivamente a disposizione del soggetto o organo delle Controllate competente ad approvare e/o eseguire l'operazione.

Qualora l'operazione da realizzarsi per il tramite delle Controllate sia di competenza dell'assemblea, si applica, con i necessari adattamenti, per la fase della proposta di deliberazione da sottoporre all'assemblea medesima, la procedura sopra indicata al paragrafo 6.3.

8. Procedura per delibere quadro

Ai sensi dell'art. 12 del Regolamento, le operazioni tra loro omogenee con determinate categorie di parti correlate, da realizzarsi anche tramite Controllate, possono essere approvate mediante il ricorso a delibere quadro.

Fermo restando quanto previsto dal Regolamento, anche in tema di informativa al pubblico, alle deliberazioni aventi ad oggetto l'adozione di delibere quadro devono essere applicati i principi illustrati al precedente paragrafo 5, nonché le disposizioni dei precedenti paragrafi 6.1 e 6.2 a seconda del prevedibile ammontare massimo delle operazioni oggetto della delibera, cumulativamente considerate.

Le delibere quadro adottate conformemente al presente paragrafo non possono avere efficacia superiore ad un anno e si devono riferire a operazioni sufficientemente determinate, riportando almeno il prevedibile ammontare massimo delle operazioni da realizzare nel periodo di riferimento e la motivazione delle condizioni previste.

In occasione dell'approvazione di una delibera quadro, la Società pubblica un documento informativo ai sensi dell'art. 5 del Regolamento se il prevedibile ammontare massimo delle operazioni oggetto della medesima delibera superi una delle soglie di rilevanza individuate dal successivo paragrafo 10.2.

Alle singole operazioni concluse in attuazione della delibera quadro non si applicano le previsioni dei paragrafi 6.1 e 6.2 della presente Procedura. Le operazioni concluse in attuazione di una delibera quadro oggetto di un documento informativo pubblicato ai sensi del precedente capoverso non sono computate ai fini del cumulo previsto nel paragrafo 10.2 della presente Procedura.

9. Casi di esenzione ex artt. 13 e 14 del Regolamento

Fermi restando i casi di esenzione di cui all'art. 13, comma 1 e (ove applicabile) comma 4 del Regolamento, e fatti salvi gli obblighi di informativa previsti dal successivo paragrafo 10, nei termini e con le modalità ivi indicati, le disposizioni del Regolamento medesimo e della presente Procedura non si applicano:

- a) alle operazioni di importo esiguo, come individuate nel successivo paragrafo 9.1;
- b) ai piani di compensi basati su strumenti finanziari approvati dall'assemblea ai sensi dell'art. 114-bis del TUF ed alle relative operazioni esecutive (cfr. successivo paragrafo 9.2);
- c) alle deliberazioni, diverse da quelle indicate nell'art. 13, comma 1, del Regolamento, in materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche nonché degli

- altri dirigenti con responsabilità strategiche, nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 13, comma 3, lettera b) (cfr. successivo paragrafo 9.2.2);
- d) alle operazioni ordinarie che siano concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o *standard* (cfr. successivo paragrafo 9.3);
 - e) alle operazioni con o tra Controllate e alle operazioni con società collegate, qualora nelle suddette società non vi siano interessi qualificati come "significativi" (cfr. successivo paragrafo 9.4);
 - f) alle operazioni deliberate dalla Società e rivolte a tutti gli azionisti a parità di condizioni (cfr. successivo paragrafo 9.5).

9.1. Operazioni di importo esiguo

Le operazioni di importo esiguo (come nel seguito definite) sono escluse dall'ambito di applicazione del Regolamento e della presente Procedura (fatti salvi gli obblighi di informativa previsti dal successivo paragrafo 10, nei termini e con le modalità ivi indicati) e potranno essere realizzate, nel rispetto dei poteri loro attribuiti, dagli Amministratori e dirigenti muniti di delega della Società o delle Controllate.

Ai fini della Procedura, per "operazioni di importo esiguo" si intendono le operazioni singolarmente considerate, o più operazioni facenti parte del medesimo progetto ma realizzate in momenti diversi durante un singolo esercizio, che non superino l'importo di Euro 250.000,00, qualora la Parte Correlata sia una persona fisica, ovvero non superino l'importo di Euro 350.000,00 qualora la Parte Correlata sia un soggetto diverso da una persona fisica.

9.2 Deliberazioni in materia di remunerazione

Le deliberazioni in materia di remunerazione sono esenti dall'applicazione della presente Procedura ove ricorrano i presupposti di cui all'art. 13, comma 1, del Regolamento⁵, ovvero nei casi previsti dai successivi paragrafi 9.2.1 e 9.2.2.

Resta inteso che, ove le deliberazioni in materia di remunerazione siano assoggettate alla presente Procedura perché non rientranti nelle sopra richiamate esenzioni, potranno comunque trovare applicazione altre fattispecie di esenzione, con particolare riferimento all'esenzione di cui al paragrafo 9.1 per le operazioni di importo esiguo.

9.2.1 Piani di compenso basati su strumenti finanziari ex art. 114-bis del TUF

Ai sensi dell'art. 13, comma 3, lettera a), del Regolamento, sono escluse dall'applicazione delle disposizioni del Regolamento medesimo e della presente Procedura i piani di compensi basati su strumenti finanziari approvati dall'assemblea ai sensi dell'art. 114-bis del TUF e le relative operazioni esecutive.

Ai piani di compenso ex art. 114-bis del TUF e alle relative operazioni esecutive si applicano gli obblighi in materia di trasparenza e correttezza sostanziale e procedurale previsti dalle disposizioni *pro tempore* vigenti.

9.2.2 Deliberazioni in materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche e di altri dirigenti con responsabilità strategiche

Ai sensi dell'art. 13, comma 3, lettera b), del Regolamento, sono escluse dall'applicazione del Regolamento medesimo le deliberazioni in materia di remunerazioni degli amministratori, diverse da quelle indicate nell'art. 13, comma 1, del Regolamento, nonché dei dirigenti con responsabilità strategiche.

Ai fini dell'esclusione, è necessario che:

⁵ Le disposizioni della presente Procedura e del Regolamento non si applicano alle deliberazioni assembleari: (i) relative ai compensi spettanti ai membri del Consiglio di Amministrazione; (ii) in materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche rientranti nell'importo complessivo preventivamente determinato dall'assemblea, nonché (iii) relative ai compensi spettanti ai membri del Collegio Sindacale.

- DiaSorin abbia adottato una politica di remunerazione approvata dall'assemblea;
- nella definizione della politica di remunerazione sia stato coinvolto un comitato costituito esclusivamente da amministratori non esecutivi in maggioranza indipendenti;
- la remunerazione assegnata sia individuata in conformità con tale politica e quantificata sulla base di criteri che non comportino valutazioni discrezionali.

9.3 Operazioni ordinarie concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard

9.3.1 Identificazione delle operazioni ordinarie a condizioni di mercato o standard

Per operazioni “ordinarie” si intendono, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera d), del Regolamento, le operazioni che rientrano nell’ordinario esercizio dell’attività operativa di DiaSorin e della connessa attività finanziaria.

Per operazioni “concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard” si intendono, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera e), del Regolamento, le operazioni concluse a condizioni analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di parti non correlate per operazioni di corrispondente natura, entità e rischio, ovvero basate su tariffe regolamentate o su prezzi imposti ovvero quelle praticate a soggetti con cui la società sia obbligata per legge a contrarre ad un determinato corrispettivo.

L’identificazione delle “operazioni ordinarie” e di quelle “concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard” di cui al presente paragrafo 9.3.1 è rimessa alla valutazione della Funzione Affari Legali e Societari (che, ove ritenuto opportuno, può avvalersi del supporto del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate); la Funzione Affari Legali e Societari riferisce in ogni caso al Comitato per le Operazioni con Parti Correlate riguardo all’esito della valutazione svolta in occasione della comunicazione prevista nel paragrafo 9.3.2 se l’operazione è di maggiore rilevanza o dell’informativa interna prescritta dal paragrafo 10.1 se l’operazione è di minore rilevanza.

Con riferimento alle “operazioni ordinarie” l’identificazione è effettuata tenendo conto delle indicazioni contenute nel Paragrafo 3 della Comunicazione Applicativa.

Qualora le condizioni dell’operazione siano definite equivalenti a quelle di mercato o *standard*, la documentazione predisposta dalla Funzione Affari Legali e Societari (anche ai sensi degli adempimenti di cui al precedente paragrafo 4) e messa a disposizione del soggetto competente a deliberare o approvare, ovvero del Comitato per le Operazione con Parti Correlate nel caso di suo coinvolgimento, contiene oggettivi elementi di riscontro.

9.3.2 Disciplina applicabile

Le operazioni ordinarie che siano concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o *standard* sono escluse dall’ambito di applicazione del Regolamento e della presente Procedura, fermo restando quanto disciplinato dal paragrafo 9.3 e fatti salvi gli obblighi informativi previsti dal successivo paragrafo 10, nei termini e con le modalità ivi indicati.

Al soggetto competente a deliberare o approvare l’operazione dovrà comunque essere fornita, almeno tre giorni prima dell’approvazione o esecuzione dell’operazione medesima, un’informativa completa ed adeguata sull’operazione, ivi compresa la documentazione contenente elementi oggettivi di riscontro relativi alle condizioni equivalenti a quelle di mercato o *standard*.

Per ciascuna operazione ordinaria oggetto di esenzione, la Funzione Affari Legali e Societari tiene evidenza, nell’ambito dell’Archivio delle Operazioni con Parti Correlate, dei seguenti elementi: natura ordinaria dell’operazione, in relazione all’oggetto, alla ricorrenza e alle dimensioni dell’operazione; natura della correlazione e tipologia della controparte; oggettivi elementi di riscontro delle condizioni equivalenti a quelle di mercato o *standard*.

Nel caso in cui le operazioni che beneficiano dell'esenzione di cui al presente paragrafo siano operazioni di maggior rilevanza ai sensi del successivo paragrafo 10.2, fermo restando quanto previsto dall'art. 17 MAR, la Società provvederà a:

- comunicare alla Consob e al Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, entro sette giorni dall'approvazione dell'operazione⁶, la controparte, l'oggetto, il corrispettivo della stessa, nonché le motivazioni per le quali si ritiene che l'operazione sia ordinaria e conclusa a condizioni equivalenti a quelle di mercato o *standard* (tenuto conto degli elementi informativi da includere nell'Archivio delle Operazioni con Parti Correlate sopra richiamati), fornendo oggettivi elementi di riscontro. Il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 1, lett. *e-bis*), punto (ii) del Regolamento, verifica senza indugio, e in ogni caso entro sette giorni lavorativi dalla comunicazione, la corretta applicazione delle condizioni di esenzione, di cui all'articolo 13 del Regolamento, alle "operazioni di maggiore rilevanza" (cfr. paragrafo 10.2) definite "operazioni ordinarie" e, ove ritenuto necessario o opportuno ai fini della verifica di propria competenza, può rivolgere richieste di informazioni alla Funzione Affari Legali e Societari che è tenuta a fornire tempestivo riscontro alle richieste medesime.

9.4 Operazioni con e tra Controllate e/o società collegate

Fermo restando quanto previsto dal presente paragrafo e fatti salvi gli obblighi di informativa previsti dal successivo paragrafo 10, nei termini e con le modalità ivi indicati, sono escluse dall'ambito di applicazione di ogni altra disposizione del Regolamento le operazioni con o tra Controllate, anche congiuntamente, nonché le operazioni con società collegate⁷, qualora nelle Controllate o nelle società collegate, controparti dell'operazione, non vi siano interessi significativi di altre parti correlate a DiaSorin.

La significatività degli interessi in capo ad altre parti correlate nella società controllata o collegata è rimessa alla valutazione del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, con il supporto della Funzione Internal Audit e del Responsabile della Funzione Affari Legali e Societari, secondo i principi generali indicati nella Comunicazione Applicativa. In ogni caso il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate riferisce in merito all'esito della valutazione svolta all'Amministratore Delegato il quale, ove ritenuto opportuno, ha la facoltà di rimettere la valutazione al Consiglio di Amministrazione della Società. In tale contesto, il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, con il supporto della Funzione Internal Audit e del Responsabile della Funzione Affari Legali e Societari, tiene, tra l'altro, conto della sussistenza di eventuali rapporti partecipativi tra Controllate o società collegate di DiaSorin e altre parti correlate a DiaSorin medesima ovvero di eventuali rapporti di natura patrimoniale tra le società controllate o collegate, da una parte, e altre parti correlate di DiaSorin, dall'altra.

Non si considerano comunque interessi significativi, come chiarito anche dal Regolamento, quelli derivanti dalla mera condivisione di uno o più amministratori o, se presenti, di altri dirigenti con responsabilità strategiche tra la Società e le Controllate o le società collegate. Sussisteranno, invece, interessi significativi qualora, in aggiunta alla mera condivisione di uno o più consiglieri o altri dirigenti con responsabilità strategiche, tali soggetti beneficino di piani di incentivazione basati su strumenti finanziari (o comunque di remunerazioni variabili) dipendenti dai risultati conseguiti dalle Controllate o dalle società collegate con le quali l'operazione è svolta (cfr. Paragrafo 21 della Comunicazione Applicativa).

9.5 Operazioni rivolte a tutti gli azionisti a parità di condizioni

Le disposizioni di cui alla presente Procedura e al Regolamento non si applicano alle operazioni deliberate dalla Società e rivolte a tutti gli azionisti a parità di condizioni, ivi inclusi:

- a) gli aumenti di capitale in opzione, anche al servizio di prestiti obbligazionari convertibili, e gli aumenti di capitale gratuiti previsti dall'art. 2442 del codice civile;

⁶ Ovvero, qualora l'organo competente deliberi di presentare una proposta contrattuale, dal momento in cui il contratto, anche preliminare, sia concluso.

⁷ Ai fini dell'esenzione, le definizioni di società controllate e collegate rilevanti sono quelle contenute nell'Appendice del Regolamento.

- b) le scissioni in senso stretto, totali o parziali, con criterio di attribuzione delle azioni proporzionale;
- c) le riduzioni del capitale sociale mediante rimborso ai soci previste dall'art. 2445 del codice civile;
- d) gli acquisti di azioni proprie ai sensi dell'art. 132 del TUF.

10. Informativa sulle operazioni con parti correlate

10.1 Informativa interna sulle operazioni con parti correlate

Gli Organi Delegati di DiaSorin, con il supporto della Funzione Affari Legali e Societari nonché delle competenti Funzioni aziendali di DiaSorin e/o degli amministratori o delle competenti Funzioni aziendali delle Controllate, forniscono l'informativa interna in relazione alle operazioni con parti correlate, nei termini e con le modalità di seguito indicati:

Informativa riguardo i casi di esenzione

- ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 1, lett. *e-bis*), punto (i) del Regolamento, è fornita al Comitato per le Operazioni con Parti Correlate l'informativa sull'applicazione dei casi di esenzione di cui al precedente paragrafo 9, con periodicità annuale, mediante invio di un *report* contenente gli elementi informativi indicati nel precedente paragrafo 4 e, in aggiunta, con riferimento alle operazioni ordinarie concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o *standard* di minore rilevanza, gli elementi indicati al precedente paragrafo 9.3.2, nonché, con riferimento alle operazioni con e tra Controllate e/o società collegate, le eventuali valutazioni svolte circa l'assenza di interessi significativi quali indicati nel precedente paragrafo 9.4; resta fermo l'obbligo informativo di cui al precedente paragrafo 9.3.2 con riferimento alle operazioni ordinarie concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o *standard* di maggiore rilevanza;
- è fornita al Consiglio di Amministrazione, al Comitato per le Operazioni con Parti Correlate ed al Collegio Sindacale, con periodicità annuale, una completa e dettagliata informativa sull'esecuzione delle operazioni con parti correlate concluse nel periodo di riferimento e oggetto di esenzione ai sensi del paragrafo 9 della Procedura.

Informativa sulle operazioni cui si applica la Procedura

- è fornita al Consiglio di Amministrazione, al Comitato per le Operazioni con Parti Correlate ed al Collegio Sindacale, con periodicità trimestrale, una completa e dettagliata informativa sull'esecuzione delle operazioni con parti correlate concluse nel periodo di riferimento, ivi incluse le operazioni che costituiscono attuazione delle delibere quadro di cui al paragrafo 8 della Procedura; detta informativa ha ad oggetto anche le operazioni con parti correlate eseguite per il tramite delle Controllate che siano state oggetto di esame o approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione di DiaSorin e per le quali sia stato reso il parere del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate di DiaSorin medesima;

10.2 Informativa al pubblico sulle operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza

In occasione di operazioni di maggiore rilevanza concluse dalla Società, anche per il tramite di Controllate, la Società predispone un documento informativo redatto secondo i termini e le modalità indicate dall'art. 5 del Regolamento e in conformità al contenuto illustrato nell'Allegato 4 del Regolamento medesimo, cui si rinvia.

Sono da considerarsi "operazioni di maggiore rilevanza" le operazioni con parti correlate poste in essere da DiaSorin direttamente o per il tramite delle Controllate, nelle quali:

- l'indice di rilevanza del controvalore, ossia, il rapporto tra il controvalore dell'operazione e il patrimonio netto di DiaSorin, ovvero, se maggiore, la capitalizzazione di DiaSorin rilevata alla

chiusura dell'ultimo giorno di mercato aperto compreso nel periodo di riferimento del più recente documento contabile periodico pubblicato; ovvero

- l'indice di rilevanza dell'attivo, ossia il rapporto tra il totale attivo dell'entità oggetto dell'operazione e il totale attivo di DiaSorin; ovvero
- l'indice di rilevanza del passivo, ossia il rapporto tra il totale delle passività della società oggetto dell'operazione e il totale attivo di DiaSorin,

sia superiore alla soglia del 5%, il tutto come meglio definito e dettagliato nell'Allegato 3 al Regolamento e nella Comunicazione Applicativa, cui si rinvia.

Assume inoltre rilevanza il superamento di almeno una delle soglie di rilevanza sopra indicate da parte di più operazioni concluse nel corso del medesimo esercizio con una stessa parte correlata, o con soggetti correlati sia a quest'ultima sia a DiaSorin, che siano tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario, le quali – pur non qualificabili singolarmente come operazioni di maggiore rilevanza – superino – ove cumulativamente considerate – almeno una delle soglie di rilevanza suddette (c.d. “operazioni cumulate”).

10.3 Informativa periodica

La Società fornisce informazioni nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione annuale sulla gestione relative a:

- singole operazioni individuate come di “maggiore rilevanza” ai sensi del precedente paragrafo 10.2 e dell'Allegato 3 del Regolamento concluse nel periodo di riferimento, anche per il tramite di Controllate;
- altre eventuali singole operazioni con parti correlate, concluse nel periodo di riferimento, che abbiano influito in misura rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati della Società;
- qualsiasi modifica o sviluppo delle operazioni con parti correlate descritte nell'ultima relazione annuale che abbiano avuto un effetto rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati della Società nel periodo di riferimento.

La Società indica nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione sulla gestione annuale, nell'ambito delle informazioni previste ai sensi del presente paragrafo 10.3, quali tra le operazioni oggetto di informativa siano state concluse avvalendosi dell'esenzione del paragrafo 9.3 (operazioni ordinarie concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o *standard*).

10.4 Operazioni con parti correlate e comunicazioni al pubblico ai sensi dell'art. 17 MAR

Qualora un'operazione con parti correlate, conclusa anche per il tramite di Controllate, sia resa nota con la diffusione di un comunicato ai sensi dell'art. 17 MAR, quest'ultimo riporta, in aggiunta alle altre informazioni da pubblicarsi ai sensi della predetta norma, almeno le informazioni indicate dall'art. 6 del Regolamento, ossia:

- la descrizione dell'operazione;
- l'indicazione che la controparte dell'operazione è una parte correlata e la descrizione della natura della correlazione;
- la denominazione o il nominativo della controparte dell'operazione;
- se l'operazione supera o meno le soglie di rilevanza identificate ai sensi del paragrafo 10.2 della presente Procedura e l'indicazione circa l'eventuale successiva pubblicazione di un documento informativo ai sensi dell'art. 5 del Regolamento;
- la procedura che è stata o sarà seguita per l'approvazione dell'operazione e, in particolare, se la Società si è avvalsa di un caso di esenzione previsto ai sensi del paragrafo 9 della presente Procedura;

- l'eventuale approvazione dell'operazione nonostante l'avviso contrario del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate;
- nonché le informazioni di cui all'art. I.A.2.6.8 delle Istruzioni al Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A.

ALLEGATO I

Appendice

DEFINIZIONI DI PARTI CORRELATE E OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE E DEFINIZIONI AD ESSE FUNZIONALI SECONDO I PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI

1. Definizioni di parti correlate e di operazioni con parti correlate secondo i principi contabili internazionali

Ai fini dell'articolo 3, comma 1, lettera *a*), del presente regolamento valgono le definizioni contenute nei principi contabili internazionali, di seguito richiamati:

Parti correlate

Una *parte correlata* è una persona o un'entità che è correlata all'entità che redige il bilancio.

(*a*) Una persona o uno stretto familiare di quella persona sono correlati a un'entità che redige il bilancio se tale persona:

- (*i*) ha il controllo o il controllo congiunto dell'entità che redige il bilancio;
- (*ii*) ha un'influenza notevole sull'entità che redige il bilancio; o
- (*iii*) è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche dell'entità che redige il bilancio o di una sua controllante.

(*b*) Un'entità è correlata a un'entità che redige il bilancio se si applica una qualsiasi delle seguenti condizioni:

- (*i*) l'entità e l'entità che redige il bilancio fanno parte dello stesso gruppo (il che significa che ciascuna controllante, controllata e società del gruppo è correlata alle altre);
- (*ii*) un'entità è una collegata o una *joint venture* dell'altra entità (o una collegata o una *joint venture* facente parte di un gruppo di cui fa parte l'altra entità);
- (*iii*) entrambe le entità sono *joint venture* di una stessa terza controparte;
- (*iv*) un'entità è una *joint venture* di una terza entità e l'altra entità è una collegata della terza entità;
- (*v*) l'entità è rappresentata da un piano per benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro a favore dei dipendenti dell'entità che redige il bilancio o di un'entità ad essa correlata;
- (*vi*) l'entità è controllata o controllata congiuntamente da una persona identificata al punto
(*a*);
- (*vii*) una persona identificata al punto (*a*)(*i*) ha un'influenza significativa sull'entità o è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche dell'entità (o di una sua controllante) [IAS 24, paragrafo 9].

Nella definizione di parte correlata, una società collegata comprende le controllate della società collegata e una *joint venture* comprende le controllate della *joint venture*. Pertanto, per esempio, una controllata di una società collegata e l'investitore che ha un'influenza notevole sulla società collegata sono tra loro collegati [IAS 24, paragrafo 12].

Operazioni con parti correlate

Un'operazione con una parte correlata è un trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni tra una società e una parte correlata, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo [IAS 24, paragrafo 9]⁵⁷.

2. Definizioni funzionali a quelle di "parti correlate" e di "operazioni con parti correlate" secondo i principi contabili internazionali

I termini "controllo", "controllo congiunto" e "influenza notevole" sono definiti nell'IFRS 10, nell'IFRS 11 (Accordi per un controllo congiunto) e nello IAS 28 (Partecipazioni in società collegate e *joint venture*) e sono utilizzati con i significati specificati in tali IFRS [IAS 24, paragrafo 9]⁸.

Dirigenti con responsabilità strategiche

I *dirigenti con responsabilità strategiche* sono quei soggetti che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della società, compresi gli amministratori (esecutivi o meno) della società stessa [IAS 24, paragrafo 9].

Stretti familiari

Si considerano *stretti familiari di una persona* quei familiari che ci si attende possano influenzare, o essere influenzati da, tale persona nei loro rapporti con la società, tra cui:

- (a) i figli e il coniuge o il convivente di quella persona;
- (b) i figli del coniuge o del convivente di quella persona;
- (c) le persone a carico di quella persona o del coniuge o del convivente [IAS 24, paragrafo 9].

3. Principi interpretativi delle definizioni

3.1 Nell'esame di ciascun rapporto con parti correlate l'attenzione deve essere rivolta alla sostanza del rapporto e non semplicemente alla sua forma giuridica [IAS 24, paragrafo 10].

3.2 L'interpretazione delle definizioni sopra riportate è compiuta facendo riferimento al complesso dei principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002.

⁸ Tra tali operazioni rientrano:

- le operazioni di fusione, di scissione per incorporazione o di scissione in senso stretto non proporzionale, ove realizzate con parti correlate;
- le decisioni relative all'assegnazione di remunerazioni e benefici economici, sotto qualsiasi forma, ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai dirigenti con responsabilità strategiche.

ALLEGATO II

MODELLO DI “QUESTIONARIO”

relativo alla procedura per le operazioni con parti correlate di DiaSorin S.p.A.

Dati Personali e data compilazione del questionario

Nome e Cognome	
Data e luogo di nascita	
Indirizzo domicilio)	
Codice Fiscale	
Carica	
Data compilazione del questionario	

1. – Stretti familiari [IAS 24, paragrafo 9]

Individuazione delle parti correlate di DiaSorin S.p.A. ai sensi dei principi contabili internazionali vigenti alla data del presente modello di questionario, adottati secondo la procedura di cui all'articolo 6 del Regolamento (CE) n. 1600/2002.

1) il coniuge⁹ o il convivente

Generalità	Domicilio	Codice Fiscale

2) i Suoi figli

Generalità	Domicilio	Codice Fiscale

3) le persone a Suo carico

Generalità	Domicilio	Codice Fiscale

4) i figli del coniuge o del Suo convivente

Generalità	Domicilio	Codice Fiscale

5) le persone a carico del coniuge o del Suo convivente

Generalità	Domicilio	Codice Fiscale

⁹ Inclusi i coniugi separati.

- 6) **altri stretti familiari che possono influenzarLa ovvero essere da Lei influenzati nei loro rapporti con DiaSorin S.p.A.**

Generalità	Domicilio	Codice Fiscale

2.A – Rapporti mediati [IAS 24, paragrafo 9]

Individuazione delle parti correlate a DiaSorin S.p.A. ai sensi dei principi contabili internazionali vigenti alla data del presente modello di questionario, adottati secondo la procedura di cui all'articolo 6 del Regolamento (CE) n. 1606/2002.

Esistono entità italiane o estere nelle quali Lei esercita direttamente o indirettamente 1) il controllo ⁽¹⁾ o il controllo congiunto ⁽²⁾, 2) un'influenza notevole ⁽³⁾, ovvero 3) entità italiane o estere delle quali Lei detiene, direttamente o indirettamente, una quota significativa non inferiore al 20% dei diritti di voto?

SI NO

Se la risposta è “SI”, si prega di compilare la seguente tabella:

Denominazione sociale dell'entità	Sede	Codice Fiscale/ Partita IVA	Natura della Correlazione*

* Nella casella “Natura della correlazione” le chiediamo di specificare il tipo di correlazione indicando:

- il n. **1** per il rapporto di *controllo* o *controllo congiunto*;
- il n. **2** per il rapporto di *influenza notevole*;
- il n. **3** per la fattispecie in cui Lei detenga, direttamente o indirettamente, in società italiane o estere, una quota significativa non inferiore al 20% dei diritti di voto.

2.B – Rapporti mediati

Individuazione delle parti correlate a DiaSorin S.p.A. ai sensi dei principi contabili internazionali vigenti alla data del presente modello di questionario, adottati secondo la procedura di cui all'articolo 6 del Regolamento (CE) n. 1606/2002.

Da compilare solo in caso di risposta affermativa alla domanda “1 - stretti familiari”

Esistono entità italiane o estere nelle quali i Suoi stretti familiari esercitano direttamente o indirettamente 1) il controllo ⁽¹⁾ o il controllo congiunto ⁽²⁾, 2) un'influenza notevole ⁽³⁾, ovvero 3) entità italiane o estere delle quali i Suoi *stretti familiari* detengono, direttamente o indirettamente, una quota significativa non inferiore al 20% dei diritti di voto?

SI NO

Se la risposta è “SI”, si prega di compilare la seguente tabella:

Nome e cognome dello stretto familiare:**

Denominazione sociale dell'entità	Sede	Codice Fiscale/ Partita IVA	Natura della Correlazione*

- * Nella casella “**Natura della correlazione**” le chiediamo di specificare il tipo di correlazione indicando:
- il n. **1** per il rapporto di *controllo o controllo congiunto*;
 - il n. **2** per il rapporto di *influenza notevole*;
 - il n. **3** per la fattispecie in cui i Suoi *stretti familiari* detengano, direttamente o indirettamente, in società italiane o estere, una quota significativa non inferiore al 20% dei diritti di voto.
- ** Qualora più *stretti familiari* si trovino nella situazione di cui al punto (2.b) la preghiamo di replicare la relativa tabella per ciascun stretto familiare.

NOTE

Si riportano di seguito le definizioni di “controllo”, “controllo congiunto” e “influenza notevole” ai sensi dei principi contabili internazionali vigenti alla data del presente modello di questionario, adottati secondo la procedura di cui all’articolo 6 del Regolamento (CE) n. 1606/2002.

Nota 1 – Definizione di Controllo (IFRS 10, paragrafo 6).

“An investor controls an investee when it is exposed, or has rights, to variable returns from its involvement with the investee and has the ability to affect those returns through its power over the investee.

Thus, an investor controls an investee if and only if the investor has all the following:

- (a) power over the investee (see paragraphs 10–14 of the IFRS 10);*
- (b) exposure, or rights, to variable returns from its involvement with the investee (see paragraphs 15 and 16 of the IFRS 10); and*
- (c) the ability to use its power over the investee to affect the amount of the investor’s returns (see paragraphs 17 and 18 of the IFRS 10).”*

Nota 2 – Definizione di controllo congiunto (IFRS 11, paragrafo 7).

“Joint control is the contractually agreed sharing of control of an arrangement, which exists only when decisions about the relevant activities require the unanimous consent of the parties sharing control.”

Nota 3 – Definizione di influenza notevole (IAS 28, definizioni, paragrafi 5 e 6).

“Significant influence is the power to participate in the financial and operating policy decisions of the investee but is not control or joint control of those policies.

If an entity holds, directly or indirectly (e.g. through subsidiaries), 20 per cent or more of the voting power of the investee, it is presumed that the entity has significant influence, unless it can be clearly demonstrated that this is not the case. Conversely, if the entity holds, directly or indirectly (e.g. through subsidiaries), less than 20 per cent of the voting power of the investee, it is presumed that the entity does not have significant influence, unless such influence can be clearly demonstrated. A substantial or majority ownership by another investor does not necessarily preclude an entity from having significant influence.

The existence of significant influence by an entity is usually evidenced in one or more of the following ways:

- (a) representation on the board of directors or equivalent governing body of the investee;*
- (b) participation in policy-making processes, including participation in*

decisions about dividends or other distributions;
(c) material transactions between the entity and its investee;
(d) interchange of managerial personnel; or
(e) provision of essential technical information.”.